

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

S.A.S. – LIQUIDAZIONE CON DEBITI ACCOLLATI AI SOCI

QUESITO:

Ho una s.a.s. da porre in liquidazione, la stessa ha dei beni che **verrebbero ceduti ad una s.r.l. i cui soci sono gli stessi della s.a.s.**, il problema è che la società ha una forte esposizione debitoria (**Inps e Ritenute Irpef dipendenti**) nei confronti dell'Equitalia ETR spa, per i quali non si è nemmeno proceduto alla rateizzazione. Ora mi chiedevo se è possibile sciogliere la società procedendo con accollo dei debiti da parte dell'accomandatario, e se è possibile, bisogna procedere alla richiesta dell'autorizzazione da parte dell'etr??

Le sarei grato della risposta

Cordialmente.



RISPOSTA:

Premesso che la società in accomandita semplice non ha l'obbligo di avviare la propria liquidazione se i soci sono già d'accordo sul "come" liquidare il patrimonio residuo e se lo Statuto non obbliga invece in tal senso, la cancellazione della società può avvenire anche in presenza di debiti nel bilancio finale di liquidazione, meglio se trattati in qualche modo nel progetto di riparto (questo è un consiglio personale).

In sostanza, la cancellazione della società avviene al momento stesso della richiesta alla camera di commercio, da parte del liquidatore, quando deposita l'apposita modulistica, dichiarando che il bilancio finale ed il progetto di riparto sono stati approvati dai soci.

In quel momento, la camera di commercio non entra nel merito del contenuto del bilancio e deve disporre la cancellazione. Quindi la società si estingue per sempre, anche con passività non rimosse.

La presenza di debiti in quel documento, ricade nella responsabilità di diversi soggetti:

- a) Il liquidatore
- b) I soci accomandatari
- c) I soci accomandanti.

Ad ognuno di questi soggetti però è riservato un diverso trattamento.

IL LIQUIDATORE

Il liquidatore può essere ritenuto responsabile per le passività non estinte, se ha liquidato debiti di privilegio inferiore a quelli rimasti, pur essendo consapevole di non aver a disposizione tutti i fondi necessari per liquidare il 100% del passivo.

Nel caso specifico, il liquidatore, una volta incassato il provento della vendita dei beni sociali, dovrebbe richiedere ai soci accomandatari il versamento di quanto necessario per coprire il debito, che tra l'altro ha una certa consistenza e privilegio.

Ove i soci non avessero la disponibilità, ed il liquidatore ritenesse di non aver alternative (fallimento, concordato preventivo, accordi stragiudiziali) dovrebbe chiudere la liquidazione, una volta pagato quanto possibile dei debiti presenti.

Ovviamente va da sé che in questo caso, il fatto che la srl cessionaria sia composta – guarda caso - dagli stessi soci della s.a.s. in liquidazione, costituirà certamente oggetto di attenzione da parte del creditore o del fisco, dato che l'amministratore della s.r.l. sarà uno dei soci (spero non un accomandatario) della s.a.s. in questione. Si configura perciò un potenziale conflitto di interesse tra l'amministrazione della s.a.s., che dovrebbe incassare il massimo possibile dalla vendita e quella della s.r.l., che invece cercherà di ottenere il massimo ribasso.

Se questo passaggio di beni non fosse completamente "lineare", si potrebbe porre qualche problema in capo al liquidatore in termini di responsabilità personale.

I SOCI ACCOMANDATARI

I soci accomandatari risponderanno dei debiti insoluti anche a società cancellata dal Registro delle Imprese e fino ad 1 anno da quel giorno correranno anche il teorico rischio del fallimento personale.

I SOCI ACCOMANDANTI

I soci accomandanti risponderanno dei debiti insoluti con gli utili che eventualmente hanno ottenuto in sede di riparto. In caso contrario – in assenza cioè di utili incassati in quella sede – non avranno problemi di sorta.



Ciò detto, nel caso specifico, la società può chiudere la sua liquidazione attraverso un bilancio finale di liquidazione che esponga le poste passive nella loro esatta consistenza e che preveda nel progetto di riparto il modo in cui i debiti vengono estinti personalmente dai soci accomandatari.

I liquidatori, per evitare loro personali responsabilità, dovrebbero avere però l'accortezza di premunirsi del consenso espresso e documentato del creditore, in quanto comunque si tratterebbe di una traslazione o cessione del debito dalla sas ai soci, che presuppone il consenso del creditore.

28 maggio 2011
Roberto Mazzanti